



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

COPIA

Deliberazione n. 17
del 26-04-2023

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 IN BASE AL PEF 2022_2025 ELABORATO E VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD SECONDO IL METODO ARERA MTR-2 E PRESA D'ATTO DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO APPROVATA CON DELIBERAZIONE N 18 DEL 19/12/2022 DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **19:36** nella Sala consiliare in San Pietro in Cariano (VR), premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Zantedeschi Gerardo	Presente	Galvani Federico	Presente
Bogoni Margherita	Presente	Zorzi Erika	Presente
Tommasi Patrizia	Assente	Lonardi Paolo	Presente
Galvanini Stiliano	Presente	Salzani Mariafrancesca	Presente
Zardini Cesare	Presente	Tubini Sara	Presente
Bonioli Luca	Presente	Carradori Mauro	Presente
Murari Iseo	Presente	Coccia Elisa	Presente
Fornalè Nicoletta	Presente	Bernini Licia	Presente
Todeschini Alexandro	Presente		

Presenti **16** Assenti **1**

Partecipa alla riunione il **SEGRETARIO COMUNALE - Letizia Dr.ssa Elena**.

Constatato legale il numero degli intervenuti il **Sindaco Zantedeschi Ing. Gerardo** – in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



INTERVENTI

SINDACO: Punto numero 3: «Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti TARI da applicare per l'anno 2023 in base al PEF 2022-2025, elaborato e validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, secondo il metodo ARERA MTR-2 e Presa d'atto della Carta della qualità dei servizi». La parola all'Assessore alle finanze, Bilancio e tributi, ragionier Zardini Cesare.

ZARDINI: Come citato nella proposta di delibera, occorre provvedere all'approvazione delle tariffe tassa rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2023 e prendere atto della Carta della qualità dei servizi approvata dal Consiglio di Bacino Verona Nord. Come penso ricordate, nel 2019 ARERA, che è l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente, ha elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti denominato MTR al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale con valenza per il periodo 2018 – 2021.

Successivamente, ARERA, nel 2021, ha approvato un nuovo metodo tariffario denominato MTR-2 che riguarda il secondo periodo regolatorio che va dal 2002 al 2025, da considerarsi la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo, ma che riporta specifiche particolarità, come ad esempio la necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre i conferimenti in discarica promuovendone il recupero e il riciclo. Con il nuovo metodo istituito, come detto, nel 2019, l'attribuzione del compito di validare il PEF è posto in capo all'Ente territorialmente competente, che nel nostro caso risulta essere il Consiglio di Bacino Verona Nord. Quest'ultimo, infatti, sulla base del nuovo metodo tariffario, come detto, MTR-2 di ARERA, in data 5 maggio 2022 con delibera numero 7 ha elaborato e validato, per il periodo 2022-2025, il Piano Economico Finanziario dei 58 Comuni che ne fanno parte, compreso anche il nostro che a sua volta, cioè il nostro Comune con delibera numero 21 del 30 maggio 2022, ne ha preso atto.

Pertanto, nel PEF pluriennale 2022/2025 relativo al nostro Comune, così come validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, l'ammontare delle entrate tariffarie previste per ciascuno dei quattro anni risulta essere: per il 2022 euro 1.471.254; per il 2023 euro 1.524.813; per il 2024 euro 1.561.811 e per il 2025 euro 1.566.399.

Conseguentemente, se si fa il confronto tra l'anno 2023 con il 2022 si rileva un incremento delle entrate necessarie per coprire i costi TARI pari a circa 54.000 euro. Nel dettaglio il PEF elaborato dal Consiglio di Bacino Verona Nord reca i seguenti dati riepilogativi per l'anno 2023: totale entrate tariffarie parte variabile euro 908.927, pari al 60 per cento del totale; totale entrate tariffarie parte fissa 615.886, pari al 40 per cento del totale.

Occorre considerare, inoltre, che nel determinare le tariffe anche per l'anno 2023 si deve tener conto: della totale copertura dei costi relativi agli investimenti d'esercizio relativi al servizio; del rispetto del principio comunitario di "*chi inquina paga*", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo; che in merito all'attribuzione dei costi resta applicabile la suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche; che le utenze domestiche sono suddivise in sei sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in trenta sottocategorie in base alla tipologia di attività svolta; che il metodo di raccolta attualmente vigente sul territorio comunale non consente la puntuale misurazione del quantitativo dei rifiuti prodotto da ciascuna utenza e pertanto, ai fini del riparto tra utenze domestiche e non domestiche, è possibile adottare tra i criteri razionali previsti quello della superficie adeguato alla specificità delle utenze non domestiche insistenti sul territorio da cui emerge il seguente riparto: utenze domestiche 63 per cento, non domestiche 37 per cento (in sostanza come il '22), ciò considerato dalle proiezioni che sono state effettuate nel nostro ufficio tributi per quantificare l'effetto dell'aumento del PEF 2023 rispetto a quello del '22.

Sulla base dei parametri appena descritti e su una superficie tassabile media di 100 metri quadrati, è risultato che per le utenze domestiche l'aumento è poco più di un euro all'anno per componente familiare rispetto al 2022, per le utenze non domestiche l'aumento risulta essere di media attorno al



2- 2,5 per cento annuo in più rispetto al 2022.

Pertanto, dopo quanto esposto, la proposta di delibera è la seguente:

- Di dare atto che il Piano Economico Finanziario (PEF) - TARI 2022 – 2025, elaborato e validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, con propria deliberazione numero 7 del 5 maggio 2022, reca un totale per l'anno 2023, già al netto delle detrazioni, di euro 1.524.813 di cui si è preso atto con deliberazione di Consiglio Comunale numero 22 del 30 maggio 2022, esecutiva ai sensi di Legge;
- Di approvare, pertanto, le tariffe della TARI tassa rifiuti 2023, riportate nell'allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale della presente sulla base del sopra citato PEF – TARI 2022 – 2025;
- Di dare atto che con le tariffe TARI, tassa rifiuti 2023, è assicurata in via provvisoria la copertura integrale dei costi 2023, del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultanti dal sopraccitato PEF 2022 – 2025;
- Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Verona nella misura del 5 per cento;
- Di prendere atto che con deliberazione del Consiglio di Bacino Verona Nord numero 18 del 19/12/2022, è stata approvata la Carta della qualità del servizio rifiuti, valida dal 2023 per tutti i Comuni consorziati di cui alla deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 numero 15/2022, Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Di determinare le scadenze di pagamento della tassa rifiuti 2023 in tre rate: una al 30 giugno, la seconda al 30 settembre, la terza al 30 novembre 2023;
- Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- Di provvedere ad inviare nei termini di legge esclusivamente per via telematica la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Su questa proposta non serve il parere del Revisore.

SINDACO: Interventi? Salzani Mariafrancesca.

SALZANI: Ringrazio l'Assessore Zardini per l'esposizione che ha fatto, anche perché sappiamo insomma comunque la determinazione della tassa rifiuti è comunque condizionata molto da quello che è il PEF, dal Piano Finanziario, per cui, insomma, trovo che sia inevitabile che alla fine la scelta dell'Amministrazione sia questa, nel senso che è assolutamente inevitabile. Volevo porre un attimo un discorso con l'Assessore all'Ambiente. Per tanti anni il Comune di San Pietro era stato Comune Riciclone, per tantissimi anni. So che con delibera del Consorzio di Bacino del 19 dicembre sono stati messi a disposizione anche dei piccoli incentivi per i Comuni proprio per re-incentivare il discorso della raccolta differenziata che era venuta meno anche a seguito della pandemia, perché comunque durante il discorso del Covid ne ha risentito anche la raccolta differenziata, per cui, insomma, io direi che il Comune più di così non può fare per contenere le tariffe perché le tariffe sono queste, PEF e Piano Finanziario, per cui non si può fare altro, però forse ritornare ad essere un Comune Riciclone, come eravamo negli anni scorsi, magari attraverso anche la richiesta di qualche piccolo contributo al Consorzio di Bacino... So che sponsorizza qualche

BONIOLI: Evento

SALZANI: Evento insomma per... Ecco, solo questa cosa qua, poi il resto... È per quello che chiamo te.

BONIOLI: Siamo già stati nominati Comuni Ricicloni.

SALZANI: Fresco ok.



BONIOLI: Abbiamo perso solo un anno per via di un ricalcolo, secondo me per pochissimo, qualche etto a famiglia.

SALZANI: Adesso è ritornato.

BONIOLI: Ma è stata una questione di calcolo, siamo ancora tra i Comuni Riciclioni. Per quanto riguarda degli eventi o delle informazioni, sul sito del Comune viene aggiornata tutta quella che era la tipologia del rifiuto. Alle scuole ho piacere e felicità di sapere che comunque ci sono degli incontri, ne è stato fatto uno anche l'anno scorso con gli studenti al Levi dove abbiamo spiegato, grazie all'iniziativa non diretta nostra ma indiretta, delle forme di riciclo; tanto che poi c'è stata la Giornata del bidoncino, ci siamo portati noi i bidoncini dalla Serit per la raccolta dell'umido che prima non c'era nelle scuole.

SALZANI: No è solo perchè sapevo che c'era questo contributo che era stato deliberato, piccoli contributi, cose di cinque – seicento euro, deliberato in seguito a quella delibera che prima nominava l'Assessore Zardini, quella di fine dicembre. Magari se, visto che siamo ritornati ad essere Comune Riciclione... Grazie.

SINDACO: Nell'ultimo Consiglio di Bacino il Presidente Mazzi ha premiato tutti i cinque Comuni della Valpolicella classica come Comuni Riciclioni, vuol dire che oltre a che fare del buon vino, siamo anche capaci di...

CARRADORI: Fare delle buone immondizie.

SINDACO: Qua stiamo andando comunque verso una ATO che comprenderà tutti i 57 – 58 Comuni, adesso non ricordo il numero esatto

SALZANI: 58

SINDACO: 58 Comuni. Stiamo lavorando per avere la ditta in house, cioè in casa per la raccolta dei rifiuti e quindi c'è un lavoro abbastanza intenso da parte dei funzionari del Consorzio di Bacino Verona Nord e speriamo di arrivarci perché l'ANAC ci sta pressando perché ha dato delle proroghe anche perché l'ultimo appalto della raccolta è andato deserto, quindi poi si è dovuta fare una trattativa privata ancora con Serit per poter raccogliere i nostri rifiuti. Quindi diciamo che è un lavoro in itinere che però stanno seguendo in modo abbastanza forte perché bisogna arrivare in tempi brevi alla definizione.

Altri interventi? Nessun altro intervento. Dichiarazioni di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Metto ai voti. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque.

Chiedo anche l'immediata eseguibilità per consentire agli uffici di dar corso agli atti conseguenti. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 19 del 28-03-2023 ad oggetto *“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 IN BASE AL PEF 2022_2025 ELABORATO E VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD SECONDO IL METODO ARERA MTR-2 E PRESA D'ATTO DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO APPROVATA CON DELIBERAZIONE N 18 DEL 19/12/2022 DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD”*, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Preso atto dell'espressione dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rispettivamente:

del Responsabile dell' AREA FINANZIARIA - Marastoni Dr.ssa Nadia
del Responsabile dell'AREA FINANZIARIA - Marastoni Dr.ssa Nadia

Ritenuta che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si ritengono recepite nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione palese per alzata di mano:

- ✓ presenti: 16 (assenti: n. 1 consigliere Tommasi)
- ✓ votanti: 11
- ✓ favorevoli: 11
- ✓ contrari: nessuno
- ✓ astenuti: n. 5 consiglieri (Coccia, Bernini, Salzani, Tubini, Carradori)

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale;

Ed inoltre, dovendo procedere alla surroga del consigliere dimissionario con la seguente votazione palese per alzata di mano:

- ✓ presenti: 16 (assenti: n. 1 consigliere Tommasi)
- ✓ votanti: 11
- ✓ favorevoli: 11
- ✓ contrari: nessuno
- ✓ astenuti: n. 5 consiglieri (Coccia, Bernini, Salzani, Tubini, Carradori)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 19 del 28-03-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 IN BASE AL PEF 2022_2025 ELABORATO E VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD SECONDO IL METODO ARERA MTR-2 E PRESA D'ATTO DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO APPROVATA CON DELIBERAZIONE N 18 DEL 19/12/2022 DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

L'Assessore al Bilancio Tributi e Partecipate

PREMESSO che il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 (in GU n. 309 del 30-12-2021), convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49) prevede all'art. 3 comma 5-quinquies che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni (*e gli ETC enti territorialmente competenti*), in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvano i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le tariffe TARI, entro il termine massimo del 30 aprile di ciascun anno;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione 2023/2025 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 21.12.2022;

ATTESO pertanto che la scadenza per l'approvazione delle tariffe della Tari Tassa Rifiuti 2023 è il 30/04/2023;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 aveva previsto un'articolazione della imposta comunale I.U.C. in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO, in particolare, l'allegato alla detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;



RICHIAMATA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell’Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che per l’elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- le tariffe TARI 2023 vengono determinate in base al Piano Economico Finanziario PEF TARI pluriennale 2022/2025, elaborato e validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con propria deliberazione n. 7 del 05.05.2022;



- con deliberazione del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 18 del 19/12/2022 è stata approvata la Carta della Qualità del servizio rifiuti, valida per i comuni consorziati, di cui alla deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/Rrif "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento recheranno le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".



VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

ATTESO che il Consiglio di Bacino Verona Nord ha preso atto dei chiarimenti applicativi forniti da ARERA, con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

ATTESO che il Consiglio di Bacino Verona Nord ha elaborato i PEF TARI 2022/2025 inserendo i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che, in base alla procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC), ovvero in capo al Consiglio di Bacino Verona Nord per i Comuni facenti parte del bacino;

PRESO ATTO che il Consiglio di Bacino Verona Nord ha validato il PEF 2022/2025 dei comuni consorziati con propria deliberazione n. 7 del 05.05.2022 e di cui si è preso atto con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30.05.2022;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;



- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare i parametri di cui all'art. 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020,

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF 2022-2025 il Consiglio di Bacino Verona Nord ha assunto i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ovvero i dati del rendiconto 2020, ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma



ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF, a cura del Consiglio di Bacino Verona Nord ha dovuto tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), sulla base della documentazione trasmessa;

CONSIDERATO che il Consiglio di Bacino Verona Nord, in qualità di E.T.C. Ente Territorialmente Competente, ha dovuto trasmettere all'Autorità ARERA i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale 2022-2025 elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il PEF 2022/2025 validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con propria deliberazione n. 7 del 05/05/2022, reca i seguenti dati finali riepilogativi a partire dall'annualità 2023:

Anno 2023

Ta=TVa+TFa

€ 1.541.316,00 *

(*già al netto dei ricavi della vendita di materiale ed energia e già al netto dei ricavi dei sistemi collettivi di compliance)

Detrazioni di cui al comma 1.4 Determina Arera n.2/2021 € 16.503,00



Totale entrate tariffarie parte variabile € 908.927,00 pari al 59,61% del totale

Totale entrate tariffarie parte fissa € 615.886,00 pari al 40,39% del totale

Tot. entrate tariffarie 2023 al netto delle detrazioni € 1.524.813,00 **

(**sul totale delle entrate tariffarie, al netto delle detrazioni, viene conteggiato il 5% del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 e di cui all'art. 1 co. 666 della Legge n. 147/2013)

Anno 2024: Tot. entrate tariffarie al netto delle detrazioni € 1.561.811,00

Anno 2025: Tot. entrate tariffarie al netto delle detrazioni € 1.566.399,00

PRESO ATTO che, con deliberazione di Arera n. 62 del 21 febbraio 2023, l'Autorità ha disposto l'avvio del procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani; con la citata deliberazione Arera dà atto delle varie segnalazioni ricevute in merito alle dinamiche dei prezzi dei fattori di produzione, ma ritiene che queste non appaiano sufficienti ad attivare la revisione straordinaria del Pef prevista dal comma 8.5 della delibera 363/2021 (di approvazione del Mtr-2 per il periodo 2022-2025); in particolare, la procedura può essere attivata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi del Pef; sul punto si ricorda che con il nuovo Mtr-2 il Piano economico finanziario approvato e validato nel 2022 è quadriennale (2022-2025), e prevede aggiornamenti biennali (2022/2023 e 2024/2025), sicché ad avviso di Arera l'aumento dei prezzi dei fattori produttivi potrà essere considerato con l'aggiornamento biennale 2024-2025,

RITENUTO pertanto necessario, in forza dell'attuale termine perentorio di legge del 30 Aprile 2023, procedere all'approvazione delle tariffe TARI 2023 in base al vigente PEF 2022/2025, approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con propria deliberazione n. 7 del 5/05/2022 e di cui si è già preso atto con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO che il metodo di raccolta attualmente vigente sul territorio comunale non consente la misurazione puntuale del quantitativo di rifiuti prodotta da ciascuna utenza e pertanto, ai fini del riparto tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, è possibile adottare, fra i criteri razionali previsti, quello della superficie, adeguato alla specificità delle utenze non domestiche insistenti sul territorio, da cui emerge il seguente riparto:

Utenze domestiche: 63%

Utenze non domestiche: 37%



DATO ATTO che le tariffe della tassa TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, comportano un gettito previsto pari all'importo totale 2023 di cui al PEF 2022/2025;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che la Responsabile dell'Area Finanziaria – Responsabile dei Tributi e Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;



PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Piano Economico Finanziario PEF TARI 2022/2025, elaborato e validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord, con propria deliberazione n. 7 del 05.05.2022, reca un totale per l'anno 2023, già al netto delle detrazioni, di € 1.524.813,00, di cui si è preso atto con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30.05.2022, esecutiva ai sensi di legge;
3. di approvare pertanto le tariffe della TARI Tassa Rifiuti 2023 riportate nell'allegato prospetto, facente parte integrante e sostanziale della presente, sulla base del sopra citato PEF TARI 2022/2025,
4. di dare atto che con le tariffe Tari Tassa Rifiuti 2023 è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi 2023 del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultanti dal sopra citato PEF 2022/2025;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Verona nella misura del 5%;
6. di prendere atto che, con deliberazione del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 18 del 19/12/2022, è stata approvata la Carta della Qualità del servizio rifiuti, valida dal 2023 per tutti i comuni consorziati, di cui alla deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/Rrif "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF;
7. di determinare le scadenze di pagamento della tassa rifiuti TARI 2023 in tre rate, al 30/06/2023, al 30/09/2023 e al 30/11/2023;
8. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98;

Inoltre



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

PROPONE

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Deliberazione n. 17 del 26-04-2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI DA APPLICARE PER L'ANNO 2023 IN BASE AL PEF 2022_2025 ELABORATO E VALIDATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD SECONDO IL METODO ARERA MTR-2 E PRESA D'ATTO DELLA CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO APPROVATA CON DELIBERAZIONE N 18 DEL 19/12/2022 DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Zantedeschi Ing. Gerardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Letizia Dr.ssa Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

